



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 12-06-2025

Messaggio n. 1858

OGGETTO: **Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l'anno 2025**

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), all'articolo 1, commi da 142 a 155, disciplina l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO, rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle citate disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2024. Con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024 sono state fornite le relative istruzioni amministrative.

Come precisato al paragrafo 5 della citata circolare n. 84/2024, per fruire dell'indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, con le modalità di seguito illustrate.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che a decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025. Pertanto, a partire dalla predetta data è nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande in argomento e lo stesso rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025.

Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il

titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; dopo l'autenticazione, è necessario selezionare la voce "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)".

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- IDAS.

In alternativa al portale *web*, l'indennità ISCRO per l'anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di *Contact Center* integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L'indennità ISCRO, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 213/2023 non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

Pertanto, non potranno accedere all'indennità ISCRO per l'anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l'anno 2024; in tale ipotesi, eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall'Istituto con la motivazione di cui sopra.

Inoltre, come già chiarito al paragrafo 6 della citata circolare n. 84/2024, nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato - pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione dell'indennità ISCRO decaduta.

La domanda di indennità ISCRO per l'anno 2025 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l'anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall'origine.

Si fa presente, infine, che ai fini della verifica dei requisiti reddituali di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della citata circolare n. 84/2024, in sede di presentazione della domanda per l'anno 2025 l'assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse (cfr. l'art. 1, comma 144, lett. c) e lett. d), della legge n. 213/2023), salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell'Istituto; in tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, vengono presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l'Istituto, che sono precaricati nel pannello di domanda.

Per le ulteriori istruzioni amministrative sull'indennità ISCRO si rinvia alla circolare n. 84/2024.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga